

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SURF4CHILDREN ETS"



ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE

È costituita fra i presenti, ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n.117, l'Associazione denominata "SURF4CHILDREN - ETS" di qui in avanti, altresì, denominata Associazione, quale ente di carattere privato, nonché ente del Terzo settore, avente natura di Associazione, con finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività descritte nel prosieguo, senza scopo di lucro, che verrà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nella sezione meglio compatibile con le caratteristiche dell'ente.

ARTICOLO 2- SEDE

L'Associazione ha sede legale a Roma 00165 (RM), Via borghetto di Vara, n.17, ha carattere ed operatività nazionali ed internazionali.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 3- DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4- FINALITA'

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale operando principalmente nei settori di assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria a tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Essa si propone di migliorare la qualità della vita e il benessere delle persone con bisogni speciali, patologie croniche complesse o fragilità sociali e di promuovere e diffondere la cultura degli sport acquatici- in particolare il surf- come strumento per il raggiungimento del benessere individuale.

ARTCOLO 5 – ATTIVITA'

L'associazione svolgerà in via esclusiva o comunque principale per il proseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, le seguenti attività di interesse generale indicate nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs.

n.117/2017:

- lettera A: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

- lettera D: educazione, istruzioni e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lettera H: ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

ARTCOLO 6 – ATTIVITA' SPECIFICHE

L'associazione nell'ambito delle finalità e delle attività di interesse generale sopra riportate, svolgerà a titolo esemplificativo e non esaustivo attività sportive, di inclusione e di inserimento lavorativo di ragazzi con patologie complesse attraverso azioni volte ad accrescerne le competenze, promuovendo la tutela e la valorizzazione dell'ambiente; sosterrà inoltre un progetto di supporto e coordinamento sanitario in paesi in via di sviluppo.



Handwritten signature and date 20/9/13.

L'Associazione potrà, altresì, svolgere, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, attività diverse da quelle elencate nel precedente paragrafo, nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017; sarà competenza del Consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.

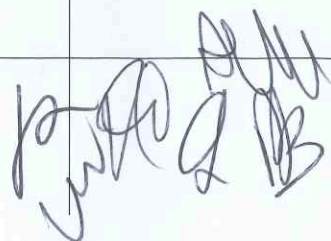
L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, anche in modo non occasionale e organizzato, nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nello svolgimento delle attività l'Associazione potrà avvalersi dell'attività di volontari, che non saranno retribuiti, salvi i rimborsi spese nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, dall'eventuale regolamento interno all'Associazione o dai criteri che saranno individuati preventivamente dal consiglio direttivo.

ARTCOLO 7 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite o possono essere costituite da:

- fondo di dotazione iniziale;
- quote associative;
- proventi da attività di interesse generale;
- proventi da attività secondarie;
- proventi derivanti da raccolte fondi;
- cinque per mille;
- contributi provenienti dallo Stato, enti pubblici, organismi europei e internazionali, Pubbliche amministrazioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- ogni forma di finanziamento.
- ogni altra forma di contributo e apporto consentito dalla legge.



Il patrimonio dell'Associazione al momento della sua costituzione è formato dal fondo di dotazione iniziale.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere incrementato nel corso del tempo tramite le suddette entrate.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere, altresì, incrementato da entrate, proventi, ricavi, rendite comunque denominate, derivanti dal patrimonio medesimo dell'Ente stesso.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari, qualora essi non garantiscano l'equilibrio patrimoniale e finanziario dell'Associazione ovvero comportino oneri gestionali eccessivi.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali o a terzi, anche nel caso di recesso o di ogni ipotesi di scioglimento dell'Associazione o del rapporto con essa.

ARTICOLO 8- ESERCIZIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo di ogni anno.

ARTICOLO 9- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;





- il Vicepresidente del Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo, allorquando la sua nomina sia o divenga obbligatoria per legge;
- l'Organo di revisione, allorquando la sua nomina sia o divenga obbligatoria per legge;
- l'Assemblea dei soci.

L'Associazione si rifà ai principi di democraticità; pertanto, il Consiglio direttivo, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione vengono eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Le cariche del primo mandato sono stabilite nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Tutti i componenti degli organi sociali devono essere scelti tra i soci, con l'eccezione degli Organi di controllo e di revisione.

ARTICOLO 10- SOCI

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

[Handwritten signatures]

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri

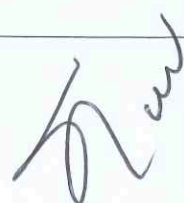
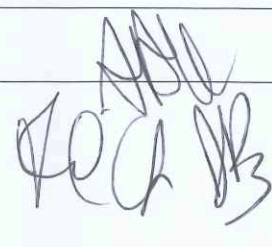
ARTICOLO 11- ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;



b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi

dell'associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere

azione di responsabilità nei loro confronti;

e. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro

argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con

qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, pubblicazione sulla pagina

home del sito web dell'associazione) purchè vi possa essere un riscontro scritto

dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed

il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di

seconda convocazione.

Tale comunicazione deve avvenire almeno 15gg prima della data prevista per

l'assemblea dei soci.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo,

almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi

dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere

approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo

ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo



da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo)

dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente

nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario

verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle

deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente,

dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la

metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un

giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci

intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro

associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno

diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza

di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno

con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei

soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,

deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento

dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal

successivo articolo 17.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile.

ARTICOLO 12- CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque ad un massimo di sette consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



Handwritten signature and initials.

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed

emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

ARTICOLO 13- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ARTICOLO 14- SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15- ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

I componenti dell'Organo di controllo e di revisione vengono nominati dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.



Handwritten signatures and initials, including "40 g" and "m".

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione;

- vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno;

- accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

ARTICOLO 16- BILANCIO ANNUALE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi

dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono

risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le

entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna

di sensibilizzazione.

ARTICOLO 17- SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci

con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori,

anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo

settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità

conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il

parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017,

salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18- NORME APPLICABILI

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si

rimanda alla normativa vigente in materia.

LUOGO E DATA

ROMA, 24/11/2023

I SOCI FONDATORI

Del Buono
Dei Sili
Francesco De Giuseppe Sili
Stefano

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE III
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di

N. 523
Serie 3
Data 27 NOV. 2023

REGISTRATO
CON EURO
Firma su delega
Francesco

Dirazione provinciale di Roma
Ufficio territoriale di Roma
Agenzia delle Entrate

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24 NOVEMBRE 2023

DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

SURF4CHILDREN ETS

L'anno 2023, il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 11:00, presso la sede sociale si è riunita

l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione SURF4CHILDREN ETS

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Buonsenso Danilo, ed il Sig. Rocchi Stefano quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Sig. Buonsenso Danilo, il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

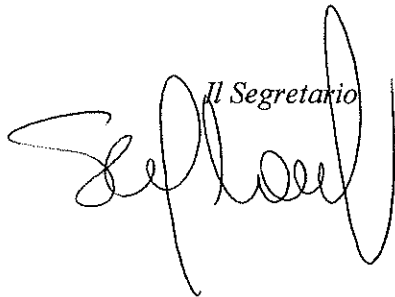
L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: "SURF4CHILDREN *Ente del Terzo settore* "in sigla "SURF4CHILDREN ETS"

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto *ed alla iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)*

Alle ore 13:00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario


Il Presidente
